



Saline Joniche: i punti del ricorso delle associazioni ambientaliste

Va innanzitutto ricordato che per poter approvare questo progetto, visto il mancato perfezionamento dell'intesa con la Regione Calabria, che anzi a sua volta ha impugnato il DPCM 15.6.12 deducendo motivi di diritto in parte coincidenti con quelli del nostro ricorso e in parte no, il Governo ha dovuto fare ricorso alla procedura speciale di cui all'art.5 all'art.5 comma 2 lett.c-bis della legge 23 agosto 1988 n.400.

Il ricorso presentato da WWF, Greenpeace, Legambiente e LIPU si fonda su quattro motivi.

1. VIOLAZIONE DIRETTIVA EUROPEA HABITAT. Tramite il primo motivo, sono state denunciate **gravi violazioni della normativa comunitaria in materia di valutazione di incidenza**, nonché della **mancata applicazione del principio di precauzione**, di cui all'art.174 del Trattato (art.191 TFUE) pur direttamente applicabile nel nostro ordinamento e anzi obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni. Il punto di criticità più grave rilevato è quello della **omessa valutazione dell'incidenza dell'opera**, assai impattante, su una serie di siti protetti dalla Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, con particolare riferimento a quelli attraversati dall'elettrodotto, in relazione ai quali, peraltro, risulta violata anche la norma del DM 184/07 che **obbliga le Autorità ad impedire che gli uccelli siano vittime di fenomeni di elettrocuzione**. Sotto altro profilo, il parere VIA (Valutazione Impatto Ambientale) è gravemente **contraddittorio fino ai limiti della irrazionalità** nella parte in cui ammette apertamente impatti negativi irreversibili, salvo poi sostenere la compatibilità dell'opera. In più, se è indubbio che in questo caso la valutazione di incidenza dovesse essere svolta nell'ambito della VIA, andando a produrre un unico provvedimento, il punto è che **sotto il profilo sostanziale la valutazione di incidenza non è stata svolta** perché manca una valutazione completa di tutti i parametri dell'All. G al DPR 357/97. Tra l'altro, nel ricorso è stato diffusamente dimostrato come in questo caso (e infatti la relativa procedura non è stata attivata) non fosse neppure invocabile la norma derogatoria di cui all'art.6 comma 4 della Direttiva Habitat.

2. MANCANZA DELL'ALTERNATIVA E DELL'OPZIONE Ø. Non è poi stata fatta l'**analisi della alternative, né è stata esaminata l'opzione zero**, come pure la normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA e Valutazione di Incidenza prevede espressamente. Anzi, si è detto, oltretutto immotivatamente, che vi era l'assoluta necessità di superare l'opzione zero.

3. PROGETTO CON TROPPE CARENZE. Buona parte delle **prescrizioni richieste dalla Commissione VIA si risolve in veri e propri obblighi di legge**; il che è indice innanzitutto dell'incompletezza del progetto e, in secondo luogo, del fatto che il gruppo proponente (il gruppo S.E.I. guidato da Repower) non abbia rispettato un buon numero di vincoli legislativi. Sembra quasi che tutte queste prescrizioni siano state poste al fine di rendere il progetto approvabile.

4. NON CONSIDERATI I VINCOLI PAESAGGISTICI. Da ultimo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione VIA, l'**area risulta gravata da vincolo paesaggistico**, non potendosi invocare al deroga di cui all'art. 142 comma 2 del Codice Urbani e perché molte aree sono vincolate anche da specifico provvedimento e perché, I PPA non sono assimilabili ai piani indicati nel comma 2 per ritenere l'area non gravata da vincolo. Da notare che il MIBAC (Ministero per i Beni Culturali), che

è l'Autorità tutoria del vincolo, dice che il vincolo sussiste, mentre la Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente lo nega.